

COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN

Loc. Villa Margherita n°1

11025 Gressoney-Saint-Jean (AO)

Procedura aperta per i lavori di realizzazione di un impianto di riscaldamento a biomassa a servizio della Sport Haus sita nel Comune di Gressoney-Saint-Jean in località Tschoarde n. 1.

CIG: 5539211D82

CUP: J95F12000110004

DISCIPLINARE DI GARA:

Il presente documento complementare, allegato al bando di gara come parte integrante e sostanziale dello stesso ad ogni effetto di legge, disciplina modalità e forme necessarie per la presentazione dell'offerta.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI PRESCRIZIONI DEL PRESENTE DISCIPLINARE

Oggetto dell'appalto	Lavori di realizzazione di un impianto di riscaldamento a biomassa a servizio della Sport Haus
Importo a base di gara	Euro 497.500,00
Possibilità subappalto	Si, art. 118 del D.Lgs 163/2006 e smi
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
Requisiti generali	Previsti dall'art. 38 D.Lgs 163/2006 e smi
Requisito minimo di partecipazione soggetto singolo	Categoria OS28 – classifica II
Obbligo ATI	No
Obbligo di presa visione	Si obbligatoria
Moduli	Scaricabili direttamente dal sito internet www.regione.vda.it oppure www.comune.gressoneystjean.ao.it
Termine di ricezione delle offerte	Ore 12,30 del 13 marzo 2014
Indirizzo di ricezione	Loc. Villa Margherita, 1 – 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO)
Modalità di presentazione delle offerte	Posta prioritaria, raccomandata A.R., raccomandata assicurata, posta celere, corriere, consegna a mano
Cauzione provvisoria	Euro 9.950,00
Condanne subite	Da dichiarare tutte a pena di esclusione
Giorno di apertura	Comunicato in seguito tramite mail pec
Numero telefono Uffici Appalti	Tel. 0125/355192
Coordinatore del ciclo/ Responsabile del Procedimento	Arch. Germana Maida
Contributo autorità	Euro 35,00

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L'avvio delle operazioni di gara relative all'appalto dei lavori in oggetto - secondo il progetto, gli importi, le condizioni di Capitolato e del presente disciplinare e con tutte le modalità esplicitate nel prosieguo - **verrà comunicato via posta elettronica pec a tutti i soggetti concorrenti e pubblicato sul sito internet www.regione.vda.it dopo la nomina della Commissione giudicatrice. Il soggetto concorrente è pertanto tenuto ad indicare sul plico esterno di offerta un indirizzo e-mail pec al fine di permettere all'Ente Appaltante la comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo delle operazioni di gara.**

Ogni concorrente può partecipare alla procedura presentando una sola soluzione tecnico-economica.

L'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta ammonta a Euro 455.229,40. L'importo per i lavori valutati a corpo è di Euro 221.478,67, l'importo dei lavori valutati a misura è di Euro 233.750,73 al netto degli oneri per la sicurezza, degli oneri di discarica e delle opere in economia. L'importo per le opere in economia è di Euro 25.770,60, il compenso per l'attuazione del piano di coordinamento e sicurezza nonché per l'adempimento di tutti gli oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro ammonta a Euro 12.000,00 e l'importo previsto per gli oneri di discarica è pari a euro 4.500,00.

L'importo complessivo a base di gara è di Euro 497.500,00 IVA esclusa.

Per il presente Appalto si individuano le seguenti categorie:

Categoria prevalente OS28 pari a Euro 301.140,55, così suddivisi:

- Lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente **OS28** "Impianti termici e di condizionamento", per un importo pari ad € 255.404,77 **subappaltabili al 30%**
- Lavorazioni appartenenti alla categoria **OS3** "Impianti idrico sanitari", per un importo pari ad € 9.637,22 **inserite nella categoria prevalente in quanto inferiori al 10% non scorporabili ma subappaltabili al 100%**
- Lavorazioni appartenenti alla categoria **OS30** "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi", per un importo pari ad € 10.327,96 **inserite nella categoria prevalente in quanto inferiori al 10% non scorporabili ma subappaltabili al 100%**
- "Opere in economia", per un importo pari ad € 25.770,60

Categorie scorporabili pari ad Euro 179.859,45

- Lavorazioni appartenenti alla categoria **OG1** "Opere edili in edifici civili e industriali", per un importo pari ad € 179.859,45 **subappaltabili al 100%**

Criterio di aggiudicazione: secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 3, 5, 8 della L.R. 12/96 e s.m.i. e dall'art. 83 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i., e mediante offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai seguenti elementi:

1) Offerta tecnica	75 punti
2) Offerta economica	25 punti

Soglia di ammissione ai sensi dell'art. 83 comma 2 del D.Lgs 163/2006:

Il soggetto concorrente per essere ammesso all'apertura dell'offerta economica deve avere raggiunto nell'offerta tecnica un punteggio complessivo almeno pari a 30 punti non percentuali su 75 punti.

Per partecipare, alla procedura aperta di cui al bando specifico di gara, il soggetto interessato deve far pervenire al **Comune di Gressoney-Saint-Jean – Loc. Villa Margherita, 1 – 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO)** entro e non oltre le **ore 12,30 del giorno 13 marzo 2014** la sua offerta con le modalità di seguito elencate.

SI PRECISA CHE:

- Ai fini della validità della ricezione dell'offerta, entro il termine perentorio stabilito nei documenti di gara, fa fede il timbro di arrivo apposto dall'Ufficio ricevente e non quello dell'ufficio postale, pena l'esclusione dalla procedura.
- Il piego o pacco deve pervenire al **Comune di Gressoney-Saint-Jean – Loc. Villa Margherita, 1 – 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO)** entro il termine stabilito nei documenti di gara per mezzo del servizio Postale "Poste Italiane spa" oppure per corriere, oppure consegnato a mano (per le consegne "a mano" o "tramite corriere" nel solo orario dell'ufficio ricevente) al fine di evitare contestazioni e consegne errate le ricevute

relative alla consegna a mano e col corriere sono valide esclusivamente se oltre alla firma è apposto il timbro del ricevente ufficio.

- Gli addetti alla ricezione delle offerte provvederanno a rilasciare ricevuta con data e ora comprovante l'avvenuta consegna dei plichi.

Ogni concorrente che vuole partecipare alla gara d'appalto in oggetto deve presentare la sua offerta in un plico/pacco chiuso e sigillato con ceralacca sul/i lembo/i di chiusura oppure chiuso e sigillato sul/i lembo/i di chiusura con nastro adesivo oppure chiuso e controfirmato sul/i lembo/i di chiusura dal concorrente oppure chiuso e timbrato dal concorrente sul/i lembo/i di chiusura pena l'esclusione dalla procedura, nessuna formalità è richiesta sul/i lembo/i di costruzione, contenente al suo interno le buste, con riportate le seguenti diciture:

- busta "A" documentazione amministrativa (è consigliato ma non obbligatorio l'inserimento dei documenti amministrativi nella busta/pacco A)
- la busta/pacco "B" offerta tecnica
- la busta "C" offerta economica
- la busta "D" computo metrico estimativo delle migliori
- busta "E" situazioni di controllo (documentazione da produrre solo nel caso in cui ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.)

Le buste o pacchi devono essere presentati con le modalità di seguito riportate e chiaramente identificabili al fine di permetterne il corretto riconoscimento all'Ente Appaltante. Il plico esterno deve possibilmente riportare l'oggetto della gara e/o il CIG e/o il CUP non vengono esclusi i plichi privi di oggetto e/o di codice purché chiaramente identificabili e riconducibili alla procedura di gara in oggetto.

Non sono ammesse offerte mediante telefax, telegramma, telefono, posta elettronica, telex ovvero formulate in modo indeterminato, condizionato e con riserve.

Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente Appaltante ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non pervengano entro il termine previsto, ancorché spediti entro il suddetto termine, ovvero pervengano laceri o aperti.

N.B. Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione dell'impresa alla gara è consigliata l'utilizzazione dei moduli forniti dall'Ente appaltante (ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73 comma 4 e 74 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i è possibile trascrivere i moduli, si precisa che le dichiarazioni negli stessi contenute sono obbligatorie e costituiscono a tutti gli effetti legge di gara).

SI PRECISA CHE TUTTI I MODELLI ALLEGATI AL BANDO POSSONO ESSERE DUPLICATI A SECONDA DELLE NECESSITA' DEI SOGGETTI CONCORRENTI.

1) BUSTA/PACCO "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Busta o pacco "A" chiuso, recante la dicitura: "A – Documentazione amministrativa" ai fini dell'ammissione alla procedura è consigliato (ma non obbligatorio) l'utilizzo della busta "A".

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PRODURRE DI SEGUITO CON LE MODALITA' ESPLICITE:

I) Istanza di ammissione ed allegati alla gara redatta conformemente al modulo allegato B) al bando di gara, in competente bollo, sottoscritta dal richiedente o dal titolare e/o legale rappresentante nell'ipotesi di società. Nel caso di raggruppamento già costituito o costituendo, l'istanza deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del mandatario, nel primo caso e dal titolare o legale rappresentante di ciascun soggetto componente il raggruppamento, nel secondo.

Ia) Allegare alla precitata istanza il Pagamento contributo AVCP

Ricevuta del versamento inerente il contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici da inserire nei documenti di gara con le seguenti modalità:

I soggetti concorrenti che intendono partecipare alla procedura di gara in oggetto, devono versare il contributo, nella misura corrispondente al CIG in calce al presente disciplinare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista nei documenti di gara.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “Servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, a partire dal 1 maggio 2010.

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG (5539211D82) che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

⇒online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio

A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente ottiene la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

⇒ in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere allegato in originale all’offerta.

Operatori economici esteri

*Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.*

La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve riportare la Partita Iva o il Codice Fiscale del soggetto concorrente pena l’esclusione dalla procedura.

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 della deliberazione 21 dicembre 2011, i soggetti di cui all’art. 2, lettera b) (operatori economici) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

II) Moduli di dichiarazione

*I moduli sono predisposti dall’Ente appaltante – al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla **non ammissione** del concorrente alla gara.*

Il concorrente deve possibilmente utilizzare i moduli predisposti dalla stazione appaltante.

*I moduli devono, **pena l’esclusione**, essere sottoscritti in originale con firma autenticata ovvero apposta con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000.*

*In caso di sottoscrizione dei moduli da parte di un procuratore speciale o generale deve essere allegata la relativa procura in **originale** ovvero in **copia autenticata** con le modalità previste dall’art. 18, commi 2 e 3, D.P.R. 445/2000 (dal responsabile del procedimento o qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell’originale, da funzionario pubblico o da notaio).*

IIa) ACCERTAMENTI ANTIMAFIA

Modulo allegato C da sottoscrivere da parte di tutte le imprese concorrenti.

N.B. Si precisa che nel caso di raggruppamenti temporanei, anche costituendi, ogni Impresa facente parte dell'associazione – ivi comprese le imprese associate ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 (imprese cooptate) - deve presentare tale modulo.

Nel caso di consorzi stabili tutte le ditte facenti parte del Consorzio stesso, con le modalità previste dall'art. 85 del D.Lgs. 259/2011.

Nel caso di avvalimento sia la ditta avvalente che la ditta ausiliaria, se le ditte ausiliaria o avvalente sono consorzi stabili tutte le ditte componenti il consorzio stesso.

Si precisa che con l'entrata in vigore in data 13 febbraio 2013 del Dlgs 218/2012 correttivo del Codice Antimafia è ampliata la platea degli operatori economici da sottoporre alle verifiche antimafia pertanto l'Ente Appaltante verificherà d'ufficio tutti i soggetti riportati all'art. 85 del Dlgs 259/2011 così come modificato ed integrato dall'art. 2 del Dlgs 218/2012 per il primo e secondo classificato, pertanto la/e ditta/e devono dichiarare nel precitato modulo di essere a conoscenza dei futuri accertamenti su tutte le persone ivi indicate e di fornire tutti i dati necessari per i precitati accertamenti.

II a1) AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE (dati e fatti sostanziali dell'impresa)

Modulo allegato C1 da compilare da parte di tutte le imprese concorrenti, pena l'esclusione.

Si precisa che nel caso di raggruppamenti temporanei, anche costituendi, ogni Impresa facente parte dell'associazione – ivi comprese le imprese associate ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 (imprese cooptate) - deve presentare tale modulo, pena l'esclusione.

Ai fini della corretta compilazione del modulo si specifica che:

- al punto 11:

il concorrente deve indicare il domicilio eletto per le comunicazioni e l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) per l'invio delle comunicazioni; il concorrente deve indicare anche un numero di fax. L'amministrazione, in caso di mancata indicazione, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

II a2) AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE (requisiti di ordine generale)

Modulo allegato C2 dichiarazione dei requisiti di ordine generale da compilare da parte di tutte le imprese concorrenti, pena l'esclusione. Si precisa che nel caso di raggruppamenti temporanei, anche costituendi, ogni Impresa facente parte dell'associazione – ivi comprese le imprese associate ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 (imprese cooptate) - deve presentare tale modulo, pena l'esclusione.

Ai fini della corretta compilazione del modulo si specifica che:

punto 1:

devono essere indicati i nominativi dei soggetti in carica per i quali verranno verificati i requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

I soggetti che devono essere indicati in tale punto sono:

_ impresa individuale: titolare e direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

_ società di persone:

- società in nome collettivo: tutti i soci e tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

_ società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società cooperative e i consorzi: tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, tutti i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione societaria/azionaria (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura).

Si specifica che non sono persone fisiche le associazioni riconosciute, le società a responsabilità limitate, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata.

punto 2:

devono essere indicati i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per i quali verranno verificati i requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. L'impresa dovrà dimostrare, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condanna penalmente sanzionata. L'effettiva dissociazione si concretizza attraverso l'allontanamento del soggetto dalla carica e dalla privazione dell'eventuale maggioranza delle quote all'interno della società.

Il concorrente deve inoltre dichiarare (sbarrando la relativa opzione):

– che i soggetti cessati dalla carica hanno presentato direttamente il modulo di dichiarazione dei requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter), comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” come richiesto dal disciplinare di gara;

oppure

– nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica siano irreperibili o non disponibili (e non possano quindi presentare il modulo di dichiarazione dei requisiti generali) per quanto a propria conoscenza:

– che i soggetti cessati dalla carica sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

oppure

– che a carico dei soggetti cessati dalla carica risultano cause ostative di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; in tal caso il concorrente allega, pena l’esclusione, una dichiarazione attestante le cause ostative a carico del soggetto cessato.

punto 3:

[art. 38, comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 163/2006] il concorrente non può partecipare nel caso in cui lo stato di insolvenza sia stato accertato con sentenza dichiarativa di fallimento e nel caso in cui si trovi in liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale); nel caso di concordato preventivo di cui all’art. 186-bis il concorrente deve allegare nella documentazione di gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lettera d) del precitato regio decreto che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro soggetto in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto;

L’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di Imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese componenti il raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il concorrente può partecipare nel caso in cui si trovi in liquidazione volontaria ed in amministrazione straordinaria;

punto 7:

[art. 38, comma 1, lettera g) D.Lgs. n. 163/2006] si considerano gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; non si intendono scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione ed il contribuente sia in regola con i relativi pagamenti a condizione che il concorrente provi di aver beneficiato di tale misura entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte;

punto 8:

[art. 38, comma 1, lettera h) D.Lgs. n. 163/2006] si considerano gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

punto 14:

[art. 38, comma 1, lettera m quater) D.Lgs. n. 163/2006] ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Si ribadisce ancora che il modulo di autocertificazione e dichiarazione deve essere presentato:

- da tutte le Imprese partecipanti;
- da tutte le Imprese componenti il raggruppamento;
- dalle imprese associate ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 (imprese cooptate);

La mancata presentazione del modulo (o di dichiarazione sostitutiva dello stesso) da parte dei soggetti sopra indicati comporterà l'esclusione dalla gara.

Ila3) DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITA' MORALE DI CUI ALLE LETTERE B), C) E M-TER), COMMA 1 DELL'ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. (modulo allegato C3)

Il modulo ovvero la dichiarazione sostitutiva, pena l'esclusione, deve essere presentato obbligatoriamente dai seguenti soggetti in carica al punto 1 e dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando elencati al punto 2 del modulo allegato C2) di cui al precedente punto Ila2 con le modalità di seguito esplicitate.

A) dai seguenti soggetti in carica indicati al punto 1 del modulo di autocertificazione e dichiarazione allegato C2)

1 - per l'impresa individuale: dal titolare e dai direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

2 - per le società di persone:

_ se società in nome collettivo: da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

_ se società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

3 - per le società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società cooperative e i consorzi: da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, da entrambi i soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione societaria/azionaria (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

Si specifica che non sono persone fisiche le associazioni riconosciute, le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata.

B.) dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara indicati al punto 2 del modulo di autocertificazione e dichiarazione allegato C2) e, salvo che gli stessi siano irreperibili o non disponibili (vedere dichiarazioni riportate al precitato punto 2 allegato C2).

Ai fini della corretta compilazione del modulo si specifica che:

punto A [art. 38, comma 1, lettera b) D.Lgs. n. 163/2006] si considera pendente il procedimento per l'irrogazione di una misura di prevenzione soltanto a seguito dell'iscrizione, nell'apposito registro della cancelleria del tribunale, della proposta di applicazione della misura, personale o patrimoniale, formulata da uno dei soggetti legittimati (Procuratore nazionale antimafia, Procuratore della Repubblica, Direttore della direzione investigativa antimafia, Questore).

Le cause ostative sono indicate all'art. art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

punto B [art. 38, comma 1, lettera m-ter) D.Lgs. n. 163/2006] la mancata denuncia all'autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omessa la denuncia dal procuratore della Repubblica all'Autorità la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; le disposizioni non si applicano qualora il fatto sia stato commesso, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o per legittima difesa.

punto C [art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 163/2006] devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne:

- quando il reato è stato depenalizzato;
- per le quali è intervenuta la riabilitazione;
- quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- in caso di revoca della condanna.

Si rammenta ancora che il modulo di dichiarazione dei requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter), comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. deve essere presentato dai soggetti indicati ai precedenti punti A) e B) del paragrafo Ila3) del disciplinare

- di tutte le Imprese partecipanti;
- di tutte le Imprese componenti il raggruppamento;
- delle imprese associate ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 (imprese cooptate);

La mancata presentazione del modulo (o di dichiarazione sostitutiva dello stesso) da parte dei soggetti sopra indicati comporterà l'esclusione dalla gara.

IIa4) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO CON INDICAZIONE DELLE PARTI DELL'APPALTO ASSUNTE DA CIASCUN COMPONENTE IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (modulo allegato E)

Tale modulo deve essere presentato solamente dai raggruppamenti temporanei di Imprese.

La suddivisione delle lavorazioni indicata nel modulo è vincolante per la fase esecutiva: tale suddivisione deve essere riportata – in caso di aggiudicazione dell'appalto- nel mandato di raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime del 40% (impresa mandataria) e del 10% (impresa/e mandante/i): **pertanto, il mancato rispetto di tale disposizione comporterà l'esclusione dalla gara.**

Si precisa che la ditta mandataria (capogruppo) deve comunque indicare ed eseguire una quota di lavori maggiore rispetto alla/e mandante/i.

IIa5) AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE DEI CONSORZIATI DESIGNATI QUALI ESECUTORI DEI LAVORI (modulo dichiarazione allegato C4)

Tale modulo deve essere presentato solamente dai consorziati indicati quali esecutori dei lavori nel modello allegato C2) pagina 6.

Ai fini della corretta compilazione del modulo si specifica che:

punto 12:

devono essere indicati i nominativi dei soggetti **in carica** per i quali verranno verificati i requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

I soggetti che devono essere indicati in tale punto sono:

– **impresa individuale:** titolare e direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

– **società di persone:**

- società in nome collettivo: tutti i soci e tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

– **società di capitali** (società a responsabilità limitata o società per azioni), le **società cooperative** e i **consorzi:** tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, tutti i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione societaria/azionaria (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura).

Si specifica che non sono persone fisiche le associazioni riconosciute, le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata.

punto 13:

devono essere indicati i nominativi dei soggetti **cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara** per i quali verranno verificati i requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. L'impresa dovrà dimostrare, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condanna penalmente sanzionata. **L'effettiva dissociazione si concreta attraverso l'allontanamento del soggetto dalla carica e dalla privazione dell'eventuale maggioranza delle quote all'interno della società.**

Il concorrente deve inoltre dichiarare (sbarrando la relativa opzione):

– **che i soggetti cessati dalla carica hanno presentato direttamente il modulo di dichiarazione dei requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter), comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i." come richiesto dal disciplinare di gara;**

oppure

– **nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica siano irreperibili o non disponibili (e non possano quindi presentare il modulo di dichiarazione dei requisiti generali) per quanto a propria conoscenza;**

– **che i soggetti cessati dalla carica sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;**

oppure

che a carico dei soggetti cessati dalla carica risultano cause ostative di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; in tal caso il concorrente allega, pena l'esclusione, una dichiarazione attestante le cause ostative a carico del soggetto cessato.

punto 14:

[art. 38, comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 163/2006] il concorrente non può partecipare nel caso in cui lo stato di insolvenza sia stato accertato con sentenza dichiarativa di fallimento e nel caso in cui si trovi in liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale); nel caso di concordato preventivo di cui all'art. 186-bis il concorrente deve allegare nella documentazione di gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lettera d) del precitato regio decreto che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro soggetto in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di Imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese componenti il raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il concorrente può partecipare nel caso in cui si trovi in liquidazione volontaria ed in amministrazione straordinaria;

punto 18:

[art. 38, comma 1, lettera g) D.Lgs. n. 163/2006] si considerano gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; non si intendono scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione ed il contribuente sia in regola con i relativi pagamenti a condizione che il concorrente provi di aver beneficiato di tale misura entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte;

punto 19:

[art. 38, comma 1, lettera h) D.Lgs. n. 163/2006] si considerano gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

punto 25:

[art. 38, comma 1, lettera m quater) D.Lgs. n. 163/2006] ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Si ribadisce ancora che il modulo di autocertificazione e dichiarazione deve essere presentato :

da tutte le imprese designate come esecutrici dei lavori dal consorzio partecipante

La mancata presentazione del modulo (o di dichiarazione sostitutiva dello stesso) da parte dei soggetti sopra indicati comporterà l'esclusione dalla gara.

Si rammenta che oltre al modulo allegato C4) deve essere prodotta dai consorziati designati quali esecutori anche la DICHIARAZIONE DEI REQUISITI GENERALI DI CUI ALLE LETTERE B), C) E M-TER), COMMA 1 DELL'ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. (modulo allegato C3)

Il modulo ovvero la dichiarazione sostitutiva, pena l'esclusione, deve essere presentato

A) dai seguenti soggetti in carica indicati al punto 12 del modulo di autocertificazione e dichiarazione allegato C4)

I - per l'impresa individuale: dal titolare e dai direttori tecnici(compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

2 - per le società di persone:

_ se società in nome collettivo: da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

_ se società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

3 - per le società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società cooperative e i consorzi: da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, da entrambi i soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione societaria/azionaria; (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

Si specifica che non sono persone fisiche le associazioni riconosciute, le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata.

B.) dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara indicati al punto 13 del modulo di autocertificazione e dichiarazione allegato C4), salvo che gli stessi siano irreperibili o non disponibili.

Ai fini di una corretta compilazione del modulo si specifica che:

punto A [art. 38, comma 1, lettera b) D.Lgs. n. 163/2006] *si considera pendente il procedimento per l'irrogazione di una misura di prevenzione soltanto a seguito dell'iscrizione, nell'apposito registro della cancelleria del tribunale, della proposta di applicazione della misura, personale o patrimoniale, formulata da uno dei soggetti legittimati (Procuratore nazionale antimafia, Procuratore della Repubblica, Direttore della direzione investigativa antimafia, Questore).*

Le cause ostative sono indicate all'art. art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

punto B [art. 38, comma 1, lettera m-ter) D.Lgs. n. 163/2006] *la mancata denuncia all'autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omessa la denuncia dal procuratore della Repubblica all'Autorità la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; le disposizioni non si applicano qualora il fatto sia stato commesso, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o per legittima difesa.*

punto C [art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 163/2006] *devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne:*

- quando il reato è stato depenalizzato;*
- per le quali è intervenuta la riabilitazione;*
- quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;*
- in caso di revoca della condanna.*

Si rammenta ancora che il modulo di dichiarazione dei requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter), comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. deve essere presentato dai soggetti indicati ai precedenti punti A) e B) parte IIa5) del disciplinare

delle Imprese indicate dal consorzio quali esecutrici dei lavori;

La mancata presentazione del modulo (o di dichiarazione sostitutiva dello stesso) da parte dei soggetti sopra indicati comporterà l'esclusione dalla gara.

IIa6) AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE IMPRESA AVVALENTE

(modulo allegato F1)

Tale modulo deve essere presentato – in caso di avvalimento - dall'Impresa avvalente.

IIa7) AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA

(modulo allegato F2)

Tale modulo deve essere presentato – in caso di avvilimento - dall'Impresa ausiliaria.

Ai fini della corretta compilazione del modulo si specifica che:

punto 13:

devono essere indicati i nominativi dei soggetti in carica per i quali verranno verificati i requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

I soggetti che devono essere indicati in tale punto sono:

_ impresa individuale: titolare e direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

_ società di persone:

- società in nome collettivo: tutti i soci e tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

_ società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società cooperative e i consorzi: tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, tutti i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione societaria/azionaria (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura).

Si specifica che non sono persone fisiche le associazioni riconosciute, le società a responsabilità limitate, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata.

punto 14:

devono essere indicati i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per i quali verranno verificati i requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. L'impresa dovrà dimostrare, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condanna penalmente sanzionata. L'effettiva dissociazione si concreta attraverso l'allontanamento del soggetto dalla carica e dalla privazione dell'eventuale maggioranza delle quote all'interno della società.

Il concorrente deve inoltre dichiarare (sbarrando la relativa opzione):

_ che i soggetti cessati dalla carica hanno presentato direttamente il modulo di dichiarazione dei requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter), comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i." come richiesto dal disciplinare di gara;

oppure

_ nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica siano irreperibili o non disponibili (e non possano quindi presentare il modulo di dichiarazione dei requisiti generali) per quanto a propria conoscenza:

_ che i soggetti cessati dalla carica sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

oppure

_ che a carico dei soggetti cessati dalla carica risultano cause ostative di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; in tal caso il concorrente allega, pena l'esclusione, una dichiarazione attestante le cause ostative a carico del soggetto cessato.

punto 12:

[art. 38, comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 163/2006] il concorrente non può partecipare nel caso in cui lo stato di insolvenza sia stato accertato con sentenza dichiarativa di fallimento e nel caso in cui si trovi in liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale); nel caso di concordato preventivo di cui all'art. 186-bis il concorrente deve allegare nella documentazione di gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lettera d) del precitato regio decreto che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro soggetto in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di Imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese componenti il raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il concorrente può partecipare nel caso in cui si trovi in liquidazione volontaria ed in amministrazione straordinaria;

punto 18:

[art. 38, comma 1, lettera g) D.Lgs. n. 163/2006] si considerano gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; non si intendono scaduti ed

esigibili i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione ed il contribuente sia in regola con i relativi pagamenti a condizione che il concorrente provi di aver beneficiato di tale misura entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte;

punto 19:

[art. 38, comma 1, lettera h) D.Lgs. n. 163/2006] si considerano gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

punto 25:

[art. 38, comma 1, lettera m quater) D.Lgs. n. 163/2006] ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Si ribadisce ancora che il modulo di autocertificazione e dichiarazione deve essere presentato :

□ dall'Impresa ausiliaria.

La mancata presentazione del modulo (o di dichiarazione sostitutiva dello stesso) da parte dei soggetti sopra indicati comporterà l'esclusione dalla gara.

Si rammenta che oltre al modulo allegato F2) deve essere prodotta dai consorziati designati quali esecutori anche la **DICHIARAZIONE DEI REQUISITI GENERALI DI CUI ALLE LETTERE B), C) E M-TER), COMMA 1 DELL'ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. (modulo allegato C3)**

Il modulo ovvero la dichiarazione sostitutiva, pena l'esclusione, deve essere presentato

A) dai seguenti soggetti in carica indicati al punto 13 del modulo di autocertificazione e dichiarazione allegato F2)

1 - per l'impresa individuale: dal titolare e dai direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

2 - per le società di persone:

_ se società in nome collettivo: da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

_ se società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

3 - per le società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società cooperative e i consorzi: da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, da entrambi i soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione societaria/azionaria; (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura);

Si specifica che non sono persone fisiche le associazioni riconosciute, le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata.

B.) dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara indicati al punto 14 del modulo di autocertificazione e dichiarazione, salvo che gli stessi siano irreperibili o non disponibili.

Ai fini di una corretta compilazione del modulo si specifica quanto segue:

punto A [art. 38, comma 1, lettera b) D.Lgs. n. 163/2006] si considera pendente il procedimento per l'irrogazione di una misura di prevenzione soltanto a seguito dell'iscrizione, nell'apposito registro della cancelleria del tribunale, della proposta di applicazione della misura, personale o patrimoniale, formulata da uno dei soggetti legittimati (Procuratore nazionale antimafia, Procuratore della Repubblica, Direttore della direzione investigativa antimafia, Questore).

Le cause ostative sono indicate all'art. art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

punto B [art. 38, comma 1, lettera m-ter) D.Lgs. n. 163/2006] la mancata denuncia all'autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità

del soggetto che ha omessa la denuncia dal procuratore della Repubblica all'Autorità la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; le disposizioni non si applicano qualora il fatto sia stato commesso, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o per legittima difesa.

punto C [art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 163/2006] devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne:

- quando il reato è stato depenalizzato;
- per le quali è intervenuta la riabilitazione;
- quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- in caso di revoca della condanna.

Si rammenta ancora che il modulo di dichiarazione dei requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter), comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. deve essere presentato dai soggetti indicati ai precedenti punti A) e B) parte IIa7) del disciplinare

dell'Impresa ausiliaria.

La mancata presentazione del modulo (o di dichiarazione sostitutiva dello stesso) da parte dei soggetti sopra indicati comporterà l'esclusione dalla gara.

IIa8) FAC-SIMILE DI CONTRATTO

(modulo allegato H)

Fac-simile di contratto da redigere in caso di avvalimento come meglio precisato al successivo punto X del presente disciplinare. Attenzione il contratto deve esplicitare in modo dettagliato i requisiti oggetto di avvilimento e non deve contenere condizionamenti.

III) Dichiarazione dei subappalti inserita al punto 7) del modulo allegato C) al bando di gara, da compilare solo nel caso l'Impresa intenda subappaltare od affidare in cottimo parti dell'opera.

Per ragioni di snellimento e razionalità la dichiarazione relativa alle opere che l'Impresa intende subappaltare o affidare a cottimo è stata inserita al punto 7) del modulo allegato C) al bando di gara e si precisa che in caso di Raggruppamento può essere resa dalla sola Impresa Capogruppo. **L'Impresa deve indicare le opere o le lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo, ai sensi dell'art. 118 del DLgs. 163/2006 e s.m.i..** Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili ed affidabili in cottimo nella misura complessiva massima del 30% ai sensi dell'art. 33 della L.R. 12/96 e succ. mod..

La dichiarazione di subappalto deve essere prodotta in sede di gara. In mancanza di tale dichiarazione non sarà concesso il subappalto o il cottimo (art. 118 del D.Lgs 163/2006 e smi).

L'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto indicherà, in dettaglio, le lavorazioni oggetto di subappalto o di cottimo.

L'Ente appaltante non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, secondo quanto previsto dall'art. 33 commi 6 e 7 della L.R. 12/96 e succ. modif. ed integr..

E' vietato il frazionamento di omogenee categorie di lavorazioni.

IV) Garanzie cauzionali dovranno essere prodotte entrambe le garanzie previste ai successivi punti a) b)

a) La cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo a base di gara di Euro 497.500,00 ai sensi dell'art. 34 L.R. 12/96 e succ. modif. ed integr., costituita o mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o mediante assegno circolare intestato al Comune di gressoney, non sono ammessi assegni bancari. Si rammenta che la cauzione è posta a garanzia e copertura dell'Ente appaltante, pertanto in caso di non sottoscrizione del contratto per mancata volontà o colpa dell'aggiudicatario la stessa verrà incamerata. Nel caso di Raggruppamento di Imprese la cauzione presentata sarà costituita a nome dell'Impresa capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti. La cauzione provvisoria verrà svincolata nei tempi e nei modi previsti dall'art. 34 comma 1 della L.R. 12/96 e succ. modif. ed integr.. **Le imprese decorso tale termine possono ritirare la cauzione provvisoria presso l'Ente appaltante.**

In caso di ricorso la cauzione resterà vincolata, sia per l'aggiudicatario in via provvisoria che per il ricorrente, per tutta la durata del contenzioso e l'eventuale relativa polizza deve essere rinnovata alla scadenza.

Ad integrazione di quanto sopra si applicano le seguenti disposizioni dell'art. 75 del DLgs. 163/2006 e succ. modif. ed integr..

Pertanto la fidejussione bancaria od assicurativa deve, pena l'esclusione:

1. **contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, una garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 75 comma 8 DLgs 163/2006 e s.m.i.;**
2. **prevedere espressamente ai sensi dell'art. 75 comma 4 DLgs 163/2006 e s.m.i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.**

Per le Imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale le cauzioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 34 della L.R. 12/96 e succ. modif. ed integr. Sono ridotte del 50%;

1. **In caso di impresa in possesso della certificazione di qualità, ad essa va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;**
2. **In caso di raggruppamento orizzontale di imprese:**
 - se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;**
 - se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;**
3. **In caso di raggruppamento verticale di imprese:**
 - Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;**
 - Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.**

Le polizze fidejussorie devono essere redatte su moduli o stampati in originale e debitamente firmati in ogni pagina, in caso di allegati gli stessi devono riportare i dati identificativi della polizza (beneficiario o Ente appaltante, numero della polizza e oggetto dell'appalto, ...)

La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 34 comma 1 bis della L.R. 12/96 e succ. modif. ed integr. Deve avere validità non inferiore a 180 giorni naturali e continui dalla data di presentazione dell'offerta, secondo quanto previsto dal decreto n 123 del 12 marzo 2004.

b) dichiarazione di impegno art. 75 Dlgs 163/2006 e s.m.i., dichiarazione di un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. **Qualora la cauzione provvisoria, di cui al precedente punto IVa), venga costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la dichiarazione in argomento può essere ivi contenuta, come già precisato al precedente punto.**

La documentazione deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica dell'unità concorrente.

INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE/FIDEIUSSIONE

La garanzia sarà incamerata dall'Amministrazione in caso di:

- 1) mancata produzione, da parte del soggetto aggiudicatario in via provvisoria o del soggetto secondo classificato, della documentazione richiesta successivamente alla gara ovvero non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara (art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006);
- 2) mancata costituzione della cauzione definitiva (art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006);
- 3) mancata produzione della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di appalto, ivi comprese le garanzie cauzionali e assicurative;
- 4) mancata sottoscrizione del contratto per volontà o inerzia dell'aggiudicatario nei termini previsti (art. 75, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006).

La garanzia dell'Impresa aggiudicataria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia dell'Impresa seconda migliore offerente è svincolata successivamente all'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Per i soggetti non aggiudicatari la garanzia è svincolata nei 30 giorni successivi all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Le seguenti violazioni comporteranno l'esclusione dalla gara:

- mancata presentazione della garanzia (cauzione o fideiussione);

- **garanzia priva della rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché priva della clausola di operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;**
- **garanzia sprovvista dell'indicazione del soggetto garantito;**
- **garanzia prestata con modalità non consentite;**
- **fideiussione prestata con validità inferiore a quella prescritta dal disciplinare (180 giorni);**
- **garanzia non sottoscritta dal garante, o non sottoscritta con firma in originale (in caso di firma digitale evidenziare i dati per procedere alla verifica);**
- **mancata presentazione dell'impegno del fideiussore «a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario».**

Garanzie cauzionali e assicurative che dovrà produrre il soggetto aggiudicatario:

L'aggiudicatario dovrà presentare le sottoelencate garanzie cauzionali e assicurative.

In caso di raggruppamento temporaneo le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006.

B) CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e smi è obbligato a costituire una cauzione definitiva. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'aggiudicazione e l'eventuale affidamento dei lavori in favore del concorrente che segue nella graduatoria formatasi in gara.

B) POLIZZA ASSICURATIVA

L'esecutore dei lavori è obbligato (art. 129 D.Lgs. n. 163/2006) a stipulare una polizza assicurativa che copra l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo a secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di associazione temporanea di tipo verticale, la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

V) Modello (allegato D al bando di gara) di avvenuta presa conoscenza degli elaborati presso l'ufficio tecnico del Comune di Gressoney-Saint-Jean – Loc. Villa Margherita, 1 – 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO) debitamente attestato dal personale incaricato, pena l'esclusione. L'impresa, a mezzo del suo legale rappresentante munito di idonea documentazione atta a comprovare tale carica (**oppure anche a mezzo di persona da lui espressamente incaricata con debita procura notarile**) oppure dal Direttore Tecnico munito di idonea documentazione, dovrà **obbligatoriamente** recarsi per la presa visione degli elaborati tecnico-amministrativi presso l'ufficio tecnico del Comune di Gressoney-Saint-Jean – Loc. Villa Margherita, 1 – 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO), **previo appuntamento**, nei giorni lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12,30.. Si precisa che ogni soggetto potrà prendere visione degli elaborati per una sola Impresa. In caso di A.T.I. gli elaborati potranno essere visionati da una sola Impresa del Raggruppamento, in caso di avvilimento obbligatoriamente dall'impresa avvalente.

Copie degli elaborati sono depositate presso:

l'Eliografia Centro Copie Studio Grafico – Via E. Chanoux, 146 – 11026 Pont Saint Marti (Tel. 0125/806695) dove è possibile acquistare gli elaborati progettuali con modalità e costo da concordare con l'eliografia stessa.

Gli elaborati sono altresì scaricabili dal sito internet www.comune.gressoneystjean.ao.it

Bando, disciplinare ed allegati sono pubblicati sui siti www.regione.vda.it e www.comune.gressoneystjean.ao.it

La presa visione degli elaborati e dei luoghi è obbligatoria ai fini dell'ammissione alla procedura. La mancata produzione della precitata dichiarazione è a pena di esclusione dalla procedura di gara.

VI) Attestazione SOA copia fotostatica dell'attestato SOA in corso di validità rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che qualifichi l'Impresa singola o le Imprese associate per categorie e classifiche adeguate a quelle dei lavori da appaltare ai sensi delle vigenti Leggi. **Il soggetto concorrente deve produrre l'attestazione SOA nelle categorie OS28 per un importo almeno pari alla classifica II euro 516.000,00 con le modalità previste dalle vigenti leggi e riportate nei documenti di gara. La mancanza dei precitati requisiti è a pena di esclusione dalla procedura. L'autodichiarazione dell'attestato SOA è inserita nel modello allegato C) al bando di gara.**

Ai sensi della determinazione dell'AVCP n. 5 del 21/5/2009 l'Ente appaltante verifica il possesso e la validità temporale dell'attestato SOA in capo a tutti i concorrenti mediante accesso al casellario informatico dell'Autorità.

N.B. L'attestato SOA ha validità esclusivamente per le categorie e gli importi sullo stesso riportati. Non verranno accettate categorie sostitutive rispetto a quelle tassativamente richieste dal bando di gara.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese di tipo orizzontale, i requisiti (attestazione SOA) richiesti per l'Impresa singola e dimostrabili esclusivamente con l'attestazione SOA, devono essere posseduti nella misura di almeno il 40% dalla Capogruppo e nella misura restante fino alla concorrenza del 100% dalle mandanti; in particolare per ciascuna delle mandanti del raggruppamento cosiddetto "orizzontale" è comunque necessario il possesso dei requisiti suddetti in misura almeno pari al 10% di quanto complessivamente richiesto per l'intero Raggruppamento, requisiti dimostrabili esclusivamente con l'attestazione SOA. In qualsiasi forma di A.T.I. le imprese mandatarie e le imprese mandanti devono essere obbligatoriamente attestate Soa.

Si precisa che:

- In qualsiasi forma di A.T.I. le imprese mandatarie e le imprese mandanti devono essere obbligatoriamente attestate Soa.
- Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010: "Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. La qualificazione in una categoria abilita l'Impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 (40% dell'importo dei lavori a base d'asta). **I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.**"
- **Le opere scorporabili devono essere assunte da un'unica Impresa anche nel caso in cui l'opera scorporabile sia assunta utilizzando l'eccedenza della categoria prevalente art. 28 comma 12 L.R. 12/96 e smi.**
- Il totale degli importi delle lavorazioni assunte dall'A.T.I. deve essere pari all'importo a base d'asta.
(le dichiarazioni precitate sono inserite nel modello A.T.I. allegato E)

La verifica delle dichiarazioni di cui sopra avverrà con le modalità previste dal D.Lgvo 163/2006 e succ. modif. ed integr..

VII) Riunione di concorrenti.

a) Per le associazioni di imprese o di consorzi o GEIE già costituiti:

- **mandato** conferito ai sensi di legge; tale mandato ha valore nei riguardi dell'Ente appaltante solo per quanto concerne la dimostrazione dell'esistenza del contratto in forza del quale la mandataria è incaricata di compiere gli atti giuridici previsti dalla Legge per conto delle mandanti. Le Imprese devono eseguire i lavori nel limite dei requisiti in loro possesso e pattuiti in fase di costituzione dell'A.T.I.;

- **relativa procura** conferita alla persona che esprime l'offerta per conto dell'Impresa capogruppo. L'eventuale indicazione di più nominativi è del tutto ininfluenza ai fini dei successivi rapporti dipendenti dal contratto d'appalto, in relazione a quanto disposto in precedenza.

Per i consorzi o GEIE:

atto costitutivo in copia autentica.

b) per le associazioni di imprese o di consorzi o non ancora costituiti

È consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti di imprese o di Consorzi, in fase di costituzione).

In tal caso, con riferimento alle disposizioni dell'art. 37, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve essere prodotta una **dichiarazione di impegno (modello ATI allegato E), sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono i raggruppamenti o i consorzi, che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiscono mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, per atto pubblico, ad una di esse, indicata e qualificata nell'offerta stessa come Capogruppo, la quale sottoscrive il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.**

La dichiarazione deve essere redatta conforme al modello Allegato E) e inserita alternativamente:

- nella documentazione amministrativa

oppure

- espressa o allegata con l'offerta economica.

La mancata allegazione dell'autodichiarazione in una delle precitate forme è a pena di esclusione dalla procedura.

In ogni caso, con riferimento alle disposizioni dell'art. 37, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, **l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono i raggruppamenti e i consorzi.**

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 37, comma 9, del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è vietata la variazione della composizione dei raggruppamenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

MODALITA' DI POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DA PARTE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA: le associazioni devono in ogni caso possedere il 100% dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti.

La qualificazione in una categoria abilita l'Impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 (40% dell'importo dei lavori a base d'asta).

In caso di aggiudicazione il mandato di raggruppamento deve riportare dettagliatamente, con criteri di omogeneità e funzionalità, le opere assunte da ciascun soggetto anche ai fini delle certificazioni di legge.

- **ASSOCIAZIONI IN FORMA ORIZZONTALE (art. 92, comma 2, D.P.R. n. 207/2010)**

Nelle associazioni temporanee di Imprese in forma orizzontale le Imprese mandanti si qualificano nella **SOLE** categoria prevalente. L'associazione si configura come orizzontale anche nel caso in cui la sola Impresa mandataria assume le **OPERE SCORPORABILI** con specifica qualificazione nelle pertinenti categorie.

- **ASSOCIAZIONI IN FORMA VERTICALE**

Nelle associazioni temporanee di Imprese in forma verticale le Imprese mandanti si qualificano nelle **SOLE** opere scorporabili. La categoria **prevalente** può, pertanto, essere assunta solamente dall'Impresa Mandataria.

N.B. Ogni categoria scorporabile deve essere assunta da un'unica impresa mandante (L.R. 12/96).

- **ASSOCIAZIONI IN FORMA MISTA**

Nelle associazioni temporanee di imprese in forma mista l'Impresa Mandataria e le Imprese mandanti possono qualificarsi sia nella categoria prevalente che nelle opere scorporabili.

Per la qualificazione nella/e opera/e scorporabile/i le Imprese devono essere in possesso di classifica/che di iscrizione della/e opera/e scorporabile/i adeguata/e all'importo della/e categoria/e che intende/dono assumere nella misura prevista per l'Impresa singola.

N.B. Ogni categoria scorporabile deve essere assunta da un'unica impresa mandante (L.R. 12/96).

- **IMPRESE COOPTATE (art. 92, comma 5, D.P.R. n. 207/2010 e L.R. 12/96)**

Ai sensi dell'art. 92, comma 5, L.R. n. 12/96 e s.m.i. se l'Impresa singola o le Imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara possono associare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando e nel disciplinare di gara (imprese cooptate) a condizione che:

- ✧ i lavori eseguiti dalle imprese cooptate non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori;
- ✧ l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna delle Imprese cooptate sia almeno pari all'importo dei lavori che intendono assumere e eseguire;
- ✧ le opere appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria da queste eseguite non eccedano l'importo della qualificazione posseduta ovvero, in assenza di specifica qualificazione, non eccedano l'importo per la cui assunzione è richiesta l'attestazione Soa con classifica I;
- ✧ che le lavorazioni da queste eseguite non riguardino le opere di cui all'ex articolo 107, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

c) Per le Cooperative e i loro Consorzi devono produrre obbligatoriamente, a pena d'esclusione:

(da presentare solo nel caso in cui il partecipante sia una cooperativa o un consorzio di cooperative)

Il concorrente può presentare a dimostrazione della propria iscrizione all'albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004:

- **DICHIARAZIONE** sottoscritta in originale, di iscrizione all'albo delle Società Cooperative che indichi il **numero di iscrizione**, la **data** e la **categoria di appartenenza**;

Nel caso in cui legislazioni nazionali o regionali abbiano istituito Albi/Registri nazionali o regionali equivalenti/sostitutivi all'Albo delle Società Cooperative:

- **DICHIARAZIONE** sostitutiva resa ai sensi di legge in merito all'iscrizione all'Albo/Registro nazionale o Regionale.

(da presentare solo nel caso in cui il partecipante sia un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n° 163/2006) (consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra Imprese artigiane) o un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n° 163/2006 (consorzio stabile):

- **DICHIARAZIONE**, sottoscritta in originale, dal legale rappresentante con le modalità di cui all'38, comma 3, D.P.R. 445/2000, **contenente il nominativo dei consorziati** per i quali il consorzio concorre, i quali dovranno autodichiarare i requisiti nel modulo allegato C3) e nel modulo allegato C2.

VIII) Incorporo mediante fusione o di conferimento di azienda, di affitto di ramo di azienda, di variazione di ragione e denominazione sociale

Nel caso di incorporo mediante fusione o di conferimento di azienda, di affitto di ramo di azienda, di variazione di ragione e denominazione sociale – l'Impresa può partecipare, ai sensi dell'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., unicamente con l'attestazione SOA recante il nominativo aggiornato dell'Impresa;

IX) nel caso di imprese che partecipano ai sensi dell'art. 49 Dlgs 163/2006 e s.m.i.

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti (attestato SOA) avvalendosi dell'attestazione SOA di altro soggetto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..

Il concorrente può avvalersi di una sola Impresa ausiliaria per ciascuna categoria, (art. 49, comma 6, Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.) le categorie non sono frazionabili come da determina AVCP n. 2 del 01/08/2012 e pertanto ogni categoria deve essere assunta da un unico soggetto.

Il concorrente che partecipa ai sensi dell'art. 49 del Dlvo 163/2006 e s.m.i. deve produrre anche la seguente documentazione:

1. *l'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria*
2. *apposita dichiarazione firmata in originale, (allegato modulo F1) resa a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara (attestazione SOA), con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria.*
3. *apposita dichiarazione firmata in originale, dell'impresa ausiliaria resa a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sul modulo allegato F2 e sul modulo allegato C2, da cui risulti:
il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
l'attestazione di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.*
4. *contratto per scrittura privata, in originale, (modulo allegato H) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto o, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo di tale contratto, una dichiarazione sostitutiva (modulo allegato F3) attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia di cui al comma 5 dell'art. 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.*

Si precisa che sono esclusi dalla procedura i soggetti che producono un contratto di avvalimento subordinato alla condizione che il rappresentante legale dell'impresa ausiliaria, o un suo delegato tecnico, potrà verificare la gara e i capitolati d'appalto prima di consentire l'avvalimento e potrà negarlo, a suo insindacabile giudizio. La condizione è da ritenersi in contrasto con la normativa che regola l'avvalimento e vanifica la dichiarazione con la quale, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del testo coordinato, riportato nel disciplinare di gara, l'impresa ausiliaria deve obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente". Tar Sicilia 18 febbraio 2013 n 510 ecc.

Il contratto di avvalimento deve essere redatto ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010 e della determina AVCP n. 2/2012 di seguito riportati:

IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO deve obbligatoriamente contenere tutti gli elementi riportati all'art. 88 del DPR 207/2010 e della determina dell'AVCP n 2 del 1 agosto 2012 di seguito trascritti.

Il contenuto minimo del contratto di avvalimento

Alcune indicazioni sul contenuto del contratto in esame possono ricavarsi dall'articolo 88 del Regolamento, rubricato "Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento", il quale prevede che il contratto di avvalimento riporti "in modo compiuto, esplicito ed esauriente":

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;*
- b) durata;*
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.*

L'elemento centrale è dato dall'obbligo di indicare l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Nessun dubbio, pertanto, in ordine al fatto che tali elementi debbano essere specificati analiticamente; diversamente opinando, infatti, si profilerebbe una violazione di legge che potrebbe configurare una causa di esclusione del concorrente dalla gara.

Dalle argomentazioni esposte si ricava che il contratto di avvalimento non può sostanzarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente". A ben vedere, quello riportato potrebbe essere il contenuto della dichiarazione prevista dal Codice all'art. 49, comma 2, lett. d), ma poiché viene richiesto un elemento ulteriore, all'art. 49, comma 2, lett. f), il contratto di avvalimento, non vi è dubbio che lo stesso deve offrire un quid pluris, pena il concretizzarsi in un'inutile ripetizione di quanto già fornito alla stazione appaltante. Del resto, al fine di evitare il pericolo che l'avvalimento possa tradursi in una mera circolazione di requisiti, svincolata da qualsivoglia collegamento con le risorse sottostanti, diventa cruciale il passaggio, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, dell'attenta verifica da parte della stazione appaltante della "prova dell'effettiva disponibilità delle risorse prestate". Verifica che presuppone, in primis, una specificazione dei mezzi prestati, quindi il generico impegno a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata le risorse necessarie è, in generale, non sufficiente in quanto, pur soddisfacendo in apparenza la lettera della norma, finisce in realtà per tradirne lo spirito.

In ogni caso, spetta alla stazione appaltante valutare se il contratto di avvalimento prodotto dall'impresa ausiliaria sia adeguato rispetto alla carenza di requisiti che è chiamato a colmare e fornisca sufficienti garanzie per una corretta esecuzione del contratto.

Quanto all'obbligo di indicare la durata del contratto di avvalimento, posto che è la stessa disposizione di cui all'articolo 49, comma 2 lett. f) ad esigere che le risorse siano messe a disposizione "per tutta la durata dell'appalto", si considera tale termine non derogabile dalle parti, dovendo necessariamente coincidere con la durata dell'appalto.

Infine, si osserva che il menzionato art. 88 svolge una funzione integrativa rispetto a quanto prescritto dall'art. 49 del Codice che, peraltro, viene citato espressamente; pertanto, si ritiene che le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 88 abbiano portata generale e siano applicabili anche al settore dei servizi e delle forniture in quanto non si ravvisano ragioni per effettuare una differenziazione in questo senso nell'ambito degli appalti pubblici, benché l'articolo 88 sia evidentemente riferibile agli appalti di lavori e non sia richiamato nella parte del Regolamento che disciplina i servizi e forniture (Parte III e Parte IV).

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione del l'art. 38, lettera h) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed incamera la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'art. 6, comma 11, Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..

Il concorrente e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in solido dei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario (art. 49, comma 5, Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.).

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l' Impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

N.B.

Si fa presente che l'AVCP con Parere di Precontenzioso n. 95 del 13/05/2010 – rif. PREC 209/09/S D.lgs 163/06 Articoli 38, 73 – Codici 38.1, 73.1 si è espressa nel modo seguente:

“Una pluralità di dichiarazioni, vergate in uno stesso foglio o più fogli ma inserite in una unica busta, possono essere corredate da una unica copia del documento di identità perché l'unicità della busta consente di riferire la copia del documento ad ogni dichiarazione, sicché per ognuna di esse sussistono i due elementi cui è riconnessa l'assunzione di responsabilità penale e, quindi, la garanzia della provenienza e della veridicità della dichiarazione stessa.”

Pertanto l'Ente Appaltante applica nelle autodichiarazioni rese in sede di gara il precitato parere e ritiene valida la presentazione per ogni singolo soggetto dichiarante di una unica copia del documento di identità a corredo anche di autodichiarazioni plurime naturalmente rese sempre dallo stesso soggetto.

In caso di dichiarazioni rese da soggetti diversi ogni dichiarante deve allegare copia del proprio documento di identità pena l'esclusione dalla procedura di gara.

2) BUSTA/PACCO “B”- OFFERTA TECNICA

Busta o pacco “B” deve essere chiuso e sigillato con ceralacca sul/i lembo/i di chiusura oppure chiuso e sigillato con nastro adesivo sul/i lembo/i di chiusura oppure chiuso e controfirmato sul/i lembo/i di chiusura dal concorrente oppure chiuso e timbrato dal concorrente sul/i lembo/i di chiusura pena l'esclusione dalla procedura, nessuna formalità è richiesta sul/i lembo/i di costruzione, recante la dicitura: **“B – Offerta tecnica”** contenente quanto segue:

N.B.

In caso di aggiudicazione dell'appalto, le soluzioni tecniche contenute nell'offerta presentata diverranno fonte di obbligo contrattuale (le soluzioni tecniche e le migliorie proposte, per essere prese in considerazione, devono essere compatibili con le autorizzazioni ed i finanziamenti ottenuti e pertinenti ai lavori in oggetto).

La cauzione definitiva dovrà coprire anche le migliorie offerte in sede di gara secondo l'importo complessivo indicato dal soggetto concorrente nel computo metrico estimativo.

*- Negli elaborati costituenti l'offerta tecnica **NON DEVONO, a PENA DI ESCLUSIONE, essere inseriti elementi di natura economica di alcun tipo che possano in qualche modo costituire anticipazione dell'offerta economica. Sono ritenuti validi, unicamente, computi metrici senza indicazione dei valori economici.***

- Il computo metrico estimativo delle migliorie proposte deve essere inserito, nella busta D come indicato nel presente disciplinare di gara. Tale plico verrà aperto in seduta pubblica successivamente all'apertura della offerta economica per il solo soggetto aggiudicatario.

- A seguito dell'aggiudicazione definitiva e prima della sottoscrizione del contratto di appalto, le soluzioni progettuali saranno validate ai sensi dell'art. 55 del d.p.r. 207/2010 e, pertanto ove fosse ritenuto necessario, la stazione appaltante, chiederà, senza maggiori oneri di alcun tipo per il Comune, che le stesse siano certificate e sottoscritte da un progettista abilitato incaricato dall'appaltatore eventualmente mediante redazione di elaborati esecutivi specifici.

La relazione tecnica, redatta punto per punto in modo chiaro e comprensibile secondo i criteri prescelti dal concorrente, deve contenere le migliorie proposte dall'impresa concorrente, relativamente agli elementi sottoindicati, nel rispetto delle soluzioni progettuali, che costituiscono i fattori ponderali della proposta.

Le eventuali migliorie proposte devono interessare esclusivamente le voci di seguito elencate, si precisa che si ammettono soluzioni migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla Stazione appaltante. Risulta essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base, che l'offerente dia contezza delle ragioni che giustificano l'adattamento proposto e le migliorie alle singole prescrizioni progettuali, che si dia prova che la miglioria garantisca l'efficienza del progetto e le esigenze della pubblica amministrazione. La commissione giudicatrice non considererà valutabili le offerte che si porranno in contrasto con tale prescrizione.

A) SVILUPPO DELL'INTERFACCIABILITA' DEL SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE

Punti 30

Il soggetto concorrente deve redigere una relazione numerata progressivamente (di massimo 2 pagine A3 o 4 pagine A4 onnicomprensive, quindi eventuali grafici ed allegati devono essere compresi, non vengono prese in considerazione dalla Commissione le pagine prodotte oltre a quelle massime consentite), nella quale vengono

esplicitate le migliorie che si intende apportare in merito allo sviluppo dell'interfacciabilità del sistema di termoregolazione della nuova centrale termica nei confronti del sistema di termoregolazione in essere sugli apparati tecnologici di climatizzazione all'interno della struttura servita dalla caldaia. L'intervento dovrà attuarsi mantenendo invariate le funzioni e le proprietà di controllo del sistema di supervisione esistente, mediante unificazione e ammodernamento tecnologico del sistema di controllo e supervisione dell'immobile nella sua globalità

B) REALIZZAZIONE DI STRUTTURA COPERTA PER LO STOCCAGGIO DI MASSA DEL CIPPATO Punti 45

Il concorrente con una relazione redatta con criteri a sua scelta (con un massimo di 6 pagine in formato A4 oppure di 3 pagine in formato A3 onnicomprensive, quindi eventuali grafici ed allegati devono essere compresi, non vengono prese in considerazione dalla Commissione le pagine prodotte oltre a quelle massime consentite) deve indicare le migliorie che intende proporre in merito alla realizzazione di una struttura coperta per lo stoccaggio di massa del cippato, da realizzarsi su apposito fondo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale. La capacità di stoccaggio dovrà essere non inferiore a 600 mc di cippato

- specificare in modo preciso e concreto le soluzioni proposte;
- precisare le ragioni tecniche alla base delle migliorie e le caratteristiche prestazionali;
- provare che le scelte proposte siano tali da garantire l'efficienza del progetto e che le stesse salvaguardano le esigenze dell'amministrazione.

N.B. Tutta la documentazione tecnica deve essere sottoscritta (almeno sulla copertina o nella pagina finale):

- dal legale rappresentante o da suo procuratore.
- oppure in caso di raggruppamento già costituito, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria capogruppo o da suo procuratore in nome e per conto proprio e delle mandanti con allegata copia conforme all'originale dell'atto costitutivo;
- oppure in caso di raggruppamento non ancora costituito, dai legali rappresentanti, o loro procuratori, di ciascuna ditta partecipante al raggruppamento.

(I procuratori devono, in tutti i casi, allegare la regolare procura in copia conforme all'originale).

Qualsiasi altro documento e/o dichiarazione, non espressamente richiesti, inseriti nella busta contenente l'offerta tecnica, a qualsiasi titolo prodotti, non hanno efficacia alcuna e si intenderanno come non presentati o non apposti.

Si precisa che:

1 facciata scritta e/o disegnata = 1 pagina scritta e/o disegnata

1 foglio scritto e/o disegnato fronte/retro= 2 pagine scritte e/o disegnate = 2 facciate scritte e/o disegnate

Il soggetto concorrente deve redigere le relazioni punto per punto in modo chiaro e comprensibile si precisa che non vengono prese in considerazione dalla Commissione le pagine prodotte oltre a quelle massime consentite.

Non verranno considerate nel computo delle pagine le copertine dei fascicoli.

Soglia di ammissione ai sensi dell'art. 83 comma 2 del D.Lgs 163/2006:

Il soggetto concorrente per essere ammesso all'apertura dell'offerta economica deve avere raggiunto nell'offerta tecnica un punteggio complessivo almeno pari a 30 punti non percentuali su 75 punti.

3) BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA IN DIMINUZIONE

Busta "C" chiusa e sigillata con ceralacca sul/i lembo/i di chiusura oppure chiusa e sigillata con nastro adesivo sul/i lembo/i di chiusura oppure chiusa e controfirmata sul/i lembo/i di chiusura dal concorrente oppure chiusa e timbrata dal concorrente sul/i lembo/i di chiusura pena l'esclusione dalla procedura nessuna formalità è richiesta per il/i lembo/i di costruzione, recante all'esterno la dicitura: **"C – Offerta Economica"** contenente esclusivamente l'offerta economica:

In calce all'offerta la ditta deve indicare:

-il prezzo offerto, in cifre ed in lettere, l'unico valido ai fini della procedura. Il prezzo complessivo posto a base di gara è di euro 497.500,00 (IVA esclusa), non sono ammesse offerte in aumento o alla pari sull'importo posto a base di gara.

L'offerta deve essere redatta secondo il modulo fornito dall'Ente Appaltante Allegato G).

Il sottoscritto, nato a il, residente in in relazione alla partecipazione alla gara per l'appalto dei lavori in oggetto, in qualità di Della ditta, con sede in

DICHIARA

di offrire per il lavoro in oggetto, per nome e per conto

dell'Impresa

del Raggruppamento composto dalle seguenti imprese:

Ai soli fini contabili, come riportato nei documenti di gara, si precisa, che il ribasso offerto pari al

Importo posto a base di gara per le lavorazioni (oneri esclusi)	euro	455.229,40
A dedurre ribasso percentuale offerto pari a%	euro.....	
<hr/>		
Importo offerto per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso d'asta	euro.....	
Importo opere in economia non soggette a ribasso d'asta	euro	25.770,60
Importo oneri di discarica	euro	4.500,00
<u>Importo fisso non soggetto a ribasso d'asta per oneri della sicurezza</u>	<u>euro</u>	<u>12.000,00</u>
Importo complessivo offerto per i lavori in oggetto pari a	euro.....	
in lettere		

La ditta deve indicare il prezzo offerto per le lavorazioni, in cifre ed in lettere, l'unico valido ai fini della procedura e per il calcolo del punteggio economico.

Nel Prezzo offerto dichiara che ha tenuto conto di tutte le migliorie offerte.

....., li

FIRMA DEL DICHIARANTE in ORIGINALE

il dichiarante deve allegare copia fotostatica del proprio documento di identità (AVCP parere di precontenzioso n. 71 del 21/04/2011) (sono comunque valide le firme con autentica notarile o autenticate da funzionari delegati dall'Amministrazione Comunale)

OPPURE

FIRME DI TUTTI I SOGGETTI DICHIARANTI in ORIGINALE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO NON COSTITUITO

i dichiaranti devono allegare copia fotostatica del proprio documento di identità (AVCP parere di precontenzioso n. 71 del 21/04/2011) (sono comunque valide le firme con autentica notarile o autenticate da funzionari delegati dall'Amministrazione Comunale)

L'offerta economica deve contenere l'indicazione del prezzo ed il conseguente ribasso offerto, in cifre ed in lettere. Nel caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo offerto, scritti in cifre e quelli scritto in lettere, viene ritenuto valido quello più favorevole per l'ente appaltante.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, in ogni sua pagina, **pena l'esclusione:**

- dal legale rappresentante o da suo procuratore;
- oppure in caso di raggruppamento già costituito, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria-capogruppo o da suo procuratore in nome e per conto proprio delle mandanti, con allegata copia conforme all'originale dell'atto costitutivo;
- oppure in caso di raggruppamento non ancora costituito, dai legali rappresentanti o loro procuratori di ciascuna ditta partecipante al raggruppamento.

(I procuratori devono, in tutti i casi, allegare la regolare procura in copia conforme all'originale). L'offerta economica deve inoltre contenere, a pena d'esclusione, la dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, nominativamente indicata e qualificata come capogruppo già in sede di gara. Sono prese in considerazione le dichiarazioni relative all'intento di costituire un'A.T.I. inserite sia nell'offerta economica che allegate alla documentazione amministrativa.

Il prezzo ed il conseguente ribasso offerto tengono conto anche di tutte le migliorie indicate "nell'offerta tecnica".

L'offerta economica, incondizionata, deve indicare, l'oggetto dei lavori e deve essere inserita in una busta chiusa, e sigillata come sopra meglio riportato, pena l'esclusione.

Qualsiasi altro documento e/o dichiarazione inseriti nella busta contenente l'offerta economica o contestualmente alla stessa, a qualsiasi titolo prodotti, non hanno efficacia alcuna e si intenderanno come non presenti o non apposti (fatto salva la dichiarazione di impegno a conferire mandato speciale alla capogruppo in caso di raggruppamento).

4) BUSTA "D" – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE MIGLIORIE

*Busta "D" chiusa, sigillata con ceralacca sul/i lembo/i di chiusura oppure chiusa, sigillata con nastro adesivo sul/i lembo/i di chiusura oppure chiusa e controfirmata sul/i lembo/i di chiusura dal concorrente oppure chiusa e timbrata dal concorrente sul/i lembo/i di chiusura pena l'esclusione dalla procedura nessuna formalità è richiesta per il/i lembo/i di costruzione, recante all'esterno la dicitura: **Busta "D" – Computo metrico estimativo delle migliorie**, deve contenere il computo metrico estimativo completo di tutte le migliorie offerte in sede di gara. Le migliorie devono essere TUTTE contabilizzate utilizzando l'elenco prezzi vigente nella Regione Valle d'Aosta in caso di prezzi non presenti nel precitato prezzario, il concorrente deve utilizzare prezzi giustificati da debita analisi prezzi.*

L'aggiudicazione definitiva è subordinata ad una corretta redazione del computo metrico estimativo delle migliorie offerte.

Attenzione la busta D) NON DEVE essere inserita nella busta B) offerta tecnica ma inserita nel plico generale di offerta.

5) BUSTA "E" – SITUAZIONE DI CONTROLLO

*Busta "E" chiusa, per la chiusura della busta nessuna formalità è richiesta, recante all'esterno la dicitura: **Busta "E" – Situazioni di controllo**" da presentarsi solo nel caso in cui ricorra una situazione di controllo di cui all'art. 2359 de Codice Civile tra imprese partecipanti alla presente procedura di gara, contenente esclusivamente i **documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo dichiarata del modulo allegato C1) al bando di gara non ha influito sulla formulazione dell'offerta.***

Si rammenta ancora che le precitate buste e/o pacchi – e precisamente:

- la busta/pacco "A" documentazione amministrativa (è consigliato ma non obbligatorio l'inserimento dei documenti nella busta/pacco A)*
- la busta/pacco "B" offerta tecnica*
- la busta "C" offerta economica*
- la busta "D" computo metrico estimativo delle migliorie*
- eventuale busta "E" situazioni di controllo*

*chiaramente identificabili devono essere contenuti in un unico piego o pacco chiuso e sigillato con ceralacca sul/i lembo/i di chiusura oppure chiuso e sigillato sul/i lembo/i di chiusura con nastro adesivo oppure chiuso e controfirmato sul/i lembo/i di chiusura dal concorrente oppure chiuso e timbrato dal concorrente sul/i lembo/i di chiusura pena l'esclusione dalla procedura, pena l'esclusione dalla procedura, nessuna formalità è richiesta sul/i lembo/i di costruzione, che deve pervenire presso il **Comune di Gressoney-Saint-Jean – Loc. Villa Margherita, 1 – 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO)**, entro il termine stabilito, pena l'esclusione dalla procedura (ore 12,30 del giorno 13 marzo 2014) per mezzo del Servizio Postale "Poste Italiane spa" oppure per corriere, oppure a mano (per le consegne "a mano" o "tramite corriere" nel solo orario dell'ufficio ricevente). Al fine di evitare contestazioni e consegne errate le ricevute relative alla consegna a mano e col corriere sono valide esclusivamente se oltre alla firma è apposto il timbro*

del ricevente ufficio. Sul plico esterno deve possibilmente apporsi la seguente dicitura: **“Offerta per i lavori di realizzazione di un impianto di riscaldamento a biomassa a servizio della Sport Haus nel Comune di Gressoney-Saint-Jean in località Tschoarde n. 1 – NON APRIRE” e/o il CIG e/o il CUP. Si precisa che non è motivo di esclusione dalla procedura la mancata indicazione dell’oggetto e/o del CIG e/o il CUP purché il plico sia chiaramente identificabile e riconducibile alla procedura di gara in oggetto.**

Si precisa che sono ammesse forme di recapito diverse da Servizio Postale “Poste Italiane S.p.A.”.

Eventuali chiarimenti devono essere inoltrati ESCLUSIVAMENTE per e-mail all’indirizzo tecnico@comune.gressoneystjean.ao.it entro le ore 12,00 del 10 marzo 2014. I quesiti e le risposte, se richiesti in tempo utile, sono pubblicati in forma anonima sul sito www.regione.vda.it. La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implica, in nessun modo, responsabilità della stazione appaltante in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla gara da parte dei singoli operatori economici istanti.

Il giorno, l’ora ed il luogo di avvio delle operazioni di gara verranno comunicati a tutti i soggetti concorrenti per e-mail dopo la nomina della commissione giudicatrice.

La nomina della commissione giudicatrice avverrà ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 163/2006 e smi.

Le operazioni di gara possono essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi.

La seduta è pubblica ed i concorrenti possono presenziare mediante un loro legale rappresentante o procuratore all’apertura dei plichi.

La commissione – verificata la presenza di tutti i commissari e la legittimazione degli intervenuti per conto delle ditte concorrenti – procede:

a) ad accertare la regolarità e l’integrità dei pacchi di offerta pervenuti e ad escludere dalla procedura le offerte pervenute oltre il tempo utile tassativamente richiesto dai documenti di gara;

b) a verificare la compresenza, all’interno di ognuno dei precitati pacchi di offerta, delle buste/pacchi e precisamente:

della busta/pacco “A” documentazione amministrativa (è consigliato ma non obbligatorio l’inserimento dei predetti documenti nella busta/pacco A)

della busta/pacco “B” offerta tecnica

della busta “C” offerta economica

della busta “D” computo metrico estimativo delle migliori

ed eventualmente della busta “E” situazioni di controllo

c) ad accertare la regolarità della documentazione amministrativa richiesta (eventualmente inserita nella busta/pacco “A”

d) ad elencare le ditte ammesse all’apertura delle buste e/o dei pacchi “B” contenenti l’offerta tecnica.

La commissione tecnico- economica nominata ai sensi dell’art. 84 del Dlgs 163/2006 e smi in seduta pubblica procede all’apertura della busta “B” – Offerta tecnica, e ad accertare l’esistenza e la regolarità della documentazione ivi contenuta, e a riportare in apposito verbale il contenuto della stessa previa sottoscrizione e vidimazione di ogni documento da parte dei componenti la commissione giudicatrice.

La data della seduta viene comunicata ai soggetti concorrenti via e-mail pec.

La commissione, in una o più sedute riservate, procede poi alla valutazione dell’offerta tecnica assegnando, sulla base degli elementi sotto enunciati, i relativi punteggi.

La documentazione inserita nel plico “B” – offerta tecnica non deve contenere indicazioni atte a consentire l’individuazione dei ribassi offerti che devono essere esclusivamente inseriti nelle buste “C” – Offerta economica” (pena l’esclusione dalla procedura).

La commissione ultimata la valutazione tecnica fissa la data della seduta pubblica, per l’apertura dell’offerta economica le Ditte vengono avvisate via e-mail pec dall’Ente appaltante.

La commissione, nel giorno fissato per la seduta pubblica, procede:

a) alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) ad ammettere alla successiva fase della procedura i soggetti concorrenti che hanno ottenuto nell’offerta tecnica un punteggio pari o superiore a 30 punti non percentuali su 75 punti;

c) ad escludere dalla procedura i soggetti concorrenti che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 30 punti quindi da 0 a 29,99 punti;

d) all’apertura della busta “C” – Offerta economica” e, data lettura dei prezzi e dei ribassi offerti, alla determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa applicando i criteri e le formule indicate nel prosieguo;

- e) alla verifica delle eventuali buste E) prodotte dai concorrenti ed all'eventuale escludere dalla procedura delle imprese per le quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
- f) a sommare tutti i punteggi in riferimento ad ogni singolo concorrente;
- g) a redigere la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi ottenuti dai concorrenti nella valutazione tecnica ed economica.
- h) a determinare la soglia di anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 86, comma 2 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
- i) ad aprire la busta "D" del soggetto aggiudicatario e a verificare la presenza del computo metrico estimativo delle migliorie ai soli fini della predisposizione della cauzione definitiva e della contabilizzazione delle stesse.

Ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 163/2006, la stazione appaltante potrà invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. A tal proposito la stazione appaltante chiederà ai concorrenti di presentare eventuali chiarimenti o integrazioni entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta. Nel caso in cui il concorrente non presenti quanto richiesto nei termini previsti, sarà escluso dalla gara.

Il soccorso istruttorio non potrà tuttavia, colmare lacune imputabili ad un comportamento negligente dei concorrenti, poiché ciò costituirebbe violazione del principio di par condicio.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1bis, del D.lgs. 163/2006 e del bando tipo redatto dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, i concorrenti potranno essere esclusi:

- a) in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti,
- b) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
- c) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

N.B. Si precisa che è possibile assistere alle sedute pubbliche come uditori.

La stazione appaltante nei casi previsti dall'art. 86 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. domanda, la valutazione della congruità dell'offerta alla commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 88 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Se necessario viene applicato quanto previsto dall'art. 46 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Criterio di aggiudicazione:

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 3 L.R. 12/96 e s.m.i..

La valutazione delle offerte tecnico-economiche è effettuata da una Commissione Giudicatrice con le modalità di seguito riportate (art. 120 D.P.R. 207/2010):

- gli elementi di natura qualitativa sono valutati con il metodo del confronto a coppie di cui all'allegato G del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

a) offerta tecnica punti 75 così suddivisa:

A) Sviluppo dell'interfacciabilità del sistema di termoregolazione	Punti 30
B) Realizzazione di struttura coperta per lo stoccaggio di massa del cippato	Punti 45

b) Prezzo punti 25

Per l'offerta economica:

PREZZO offerto per l'esecuzione dell'opera, il coefficiente è attribuito attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore del prezzo più conveniente per la stazione appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito a quello posto a base di gara

Soglia di ammissione ai sensi dell'art. 83 comma 2 del D.Lgs 163/2006:

Il soggetto concorrente per essere ammesso all'apertura dell'offerta economica deve avere raggiunto nell'offerta tecnica un punteggio complessivo pari a 30 punti non percentuali su 75 punti

Importo complessivo dell'appalto euro **497.500,00**

Importo soggetto a ribasso d'asta euro **455.229,40** oneri della sicurezza, oneri di discarica e opere in economia esclusi

Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta euro **12.000,00**

Importo oneri di discarica non soggetti a ribasso d'asta euro **4.500,00**

Importo opere in economia non soggetto a ribasso d'asta euro **25.770,60**

E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici dei Consorzi di Cooperative o dei Consorzi di Imprese e dei Consorzi aderenti, indicati in sede di offerta quali soggetti per i quali il Consorzio concorre.

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo.

L'aggiudicazione definitiva avverrà conformemente a quanto previsto dall'art. 11 commi 7, 8,9 del D.Lgvo. 163/2006 e succ. modif. e integr..

Verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse (artt. 86 - 87 e 88 d.lgs. 163/2006).

L'amministrazione valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nella disciplina di gara (art. 86, comma 2 D.lgs. 163/2006).

La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.

La stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e può richiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi.

Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta nel suo complesso inaffidabile.

La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante potrà procedere contemporaneamente alla verifica dell'anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. All'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante dichiarerà le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base agli elementi forniti, risulta nel suo complesso inaffidabile, e procederà all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

Controlli ai fini dell'aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con apposito provvedimento dirigenziale.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo degli accertamenti sulle dichiarazioni rese in sede di gara circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 in capo al concorrente primo classificato.

Se emerge a seguito dei controlli che il primo classificato non possiede i requisiti di ordine generale, la stazione appaltante procederà a:

- escludere il concorrente,*
- escutere la cauzione provvisoria,*
- segnalare il fatto all'Autorità giudiziaria,*
- segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici,*
- aggiudicare l'appalto in favore del secondo migliore offerente.*

I REQUISITI DI ORDINE GENERALE DEVONO ESSERE POSSEDUTI DAI CONCORRENTI CON RIFERIMENTO ALLA DATA DI SCADENZA DELLA GARA E DEVONO PERDURARE FINO ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

Comunicazioni ed informazioni ai partecipanti

L'Amministrazione comunicherà entro 5 gg lavorativi l'aggiudicazione definitiva divenuta esecutiva (art. 79, comma 5, D.lgs. 163/2006):

- a) all'aggiudicatario;*
- b) al concorrente che segue in graduatoria;*
- c) a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;*
- d) a coloro la cui offerta è stata esclusa, se hanno proposto impugnazione nei confronti dell'esclusione o sono nei termini per presentare impugnazione;*
- e) a coloro che hanno impugnato il bando se l'impugnazione non ancora stata respinta con pronuncia giurisdizionale (art. 79, comma 5, lettera a), D.lgs. 163/2006).*

La comunicazione sarà inviata al domicilio eletto dal concorrente al momento della presentazione dell'offerta. Se il concorrente intende ricevere la comunicazione tramite raccomandata o tramite notificazione, lo stesso sarà obbligato a indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata pec a cui l'Amministrazione potrà notificare l'avvenuta spedizione della comunicazione (art. 79, comma 5, lettera b), D.lgs. 163/2006).

Non devono essere prodotti documenti o dichiarazioni non espressamente richiesti nel bando o nelle presenti norme di partecipazione. Tali dichiarazioni e documenti non richiesti si considerano pertanto a tutti gli

effetti come non presentati e del tutto ininfluenti ai fini contrattuali e della gara. In relazione alla prima parte del presente comma, si precisa altresì che non è motivo di esclusione dalla gara la mancanza di documenti, dichiarazioni o qualsivoglia altro atto, la cui presentazione fosse prescritta nei capitolati o negli atti in visione alle Imprese ma non nel bando o nel presente disciplinare. Tali documenti possono pertanto essere prodotti susseguentemente all'effettuazione della gara e prima dell'aggiudicazione definitiva.

RITIRO OFFERTE OFFERTE SOSTITUTIVE O INTEGRATIVE

scaduto il termine di presentazione delle offerte, non sarà ammessa la presentazione di offerte sostitutive o integrative né il ritiro dell'offerta presentata.

RITIRO OFFERTE

*Il ritiro, **pena l'esclusione**, deve essere effettuato attraverso il recapito, entro il termine e le modalità stabilite nel presente disciplinare, di comunicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare l'offerta relativa alla gara.*

*La busta di **RITIRO DELL'OFFERTA** deve riportare il nominativo dell'Impresa mittente e la seguente dicitura "RITIRO DELL'OFFERTA relativa all'appalto dei lavori di" "*

BUSTA SOSTITUTIVA

*L'invio di un'offerta sostitutiva deve avvenire, **pena l'esclusione**, entro il termine e le modalità stabilite nel presente disciplinare.*

*La busta sostitutiva deve riportare il nominativo dell'Impresa mittente e la seguente dicitura "**BUSTA SOSTITUTIVA** relativa all'appalto dei lavori di - **NON APRIRE**". Verificandosi il caso che il piego sostitutivo non fosse chiaramente identificabile come tale a mezzo di esplicita indicazione in tal senso sullo stesso riportata, è ammesso alla gara quello pervenuto (non spedito) per ultimo all'Amministrazione; l'impossibilità di tale accertamento farà sì che sia la sorte a decidere.*

In ogni caso vale, sempre se pervenuto in tempo ed indipendentemente dal momento del ricevimento, quello recante l'indicazione suddetta. In relazione a quanto sopra la busta sostitutiva non può quindi più essere ritirata ed annullerà a tutti gli effetti, ai fini della gara, quella sostituita.

BUSTA INTEGRATIVA

*L'invio di un'offerta integrativa deve avvenire, **pena l'esclusione**, entro il termine indicato e le modalità stabilite nel presente disciplinare.*

*La busta integrativa deve riportare il nominativo dell'Impresa mittente e la seguente dicitura "**BUSTA INTEGRATIVA** relativa all'appalto dei lavori di - **NON APRIRE**" oltre ad indicare l'elenco dei documenti in essa contenuti.*

I pieghi, contenenti le buste dell'offerta e della documentazione sostituiti o ritirati dalla gara nei termini, possono essere restituiti solo dopo l'effettuazione della gara, previa acquisizione agli atti, per ogni evenienza, della busta sigillata contenente l'offerta economica.

*In ogni caso non è mai ammessa, **pena l'esclusione**, la presentazione di più di un piego sostitutivo od integrativo.*

In nessun caso viene comunque aperta la busta che risulta sostituita per integrare i certificati o i documenti mancanti in quella sostitutiva, o per sostituire in parte quelli già inviati, ivi compresa la busta contenente l'offerta, cosa possibile solo in presenza di busta con sopra chiaramente indicato che trattasi di busta integrativa o rettificativa di quella in precedenza inviata.

Quando la busta, inviata a mero completamento o rettifica di offerta precedente non fosse identificabile come tale, verrà, a tutti gli effetti e conseguenze, considerata come busta sostitutiva.

Si precisa che sono a totale carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese, nessuna esclusa, per gli accertamenti dell'idoneità dell'impresa, per la stipulazione e la registrazione del contratto di appalto, quelle per copie, disegni, per i trasporti in genere di materiale che possono occorrere per l'esecuzione dei lavori e forniture. L'impresa aggiudicataria dei lavori è obbligata a presentare, precedentemente o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la documentazione atta a comprovare la costituzione della cauzione definitiva, redatta conformemente a quanto previsto dall'art. 34 L.R. 12/96 e succ. modif. ed integr., dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 123 del D.P.R. 207/2010 ed è altresì obbligata a consegnare copia della polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione stipulata conforme all'art. 34 comma 5 della L.R. 12/96 e s.m.i., all'art. 129 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010.

Sono da ritenersi nulle le disposizioni contenute nel Capitolato d'Appalto contrarie alle Leggi vigenti alla data della pubblicazione del bando, con particolare riferimento alla L.R. 12/96 e s.m.i. e al D.Lvo 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010.

Faranno parte integrante del contratto d'appalto, il bando di gara, il presente disciplinare oltre all'offerta tecnico-economica e alle dichiarazioni rese in sede di gara.

Si fa presente che qualora il soggetto aggiudicatario non produca nei venti giorni successivi alla comunicazione dell'Ente appaltante circa l'avvenuta aggiudicazione definitiva, al coordinatore del ciclo, la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto, completa di garanzie cauzionali e assicurative, l'Ente interpellerà il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara, salvo che l'aggiudicatario dimostri che i motivi del ritardo sono indipendenti dalla propria volontà.

I dati forniti dai concorrenti sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici, nel rispetto del Dlgs 196/2003 e del DPR 184/2006.

L'Ente appaltante, prima della stipulazione del contratto, indipendentemente dalle dichiarazioni in precedenza rese, provvederà d'ufficio agli opportuni relativi riscontri presso gli Enti competenti nei riguardi dell'Impresa migliore offerente e, se lo riterrà opportuno, di altre Imprese partecipanti. L'accertamento dell'esistenza di gravi irregolarità comporta la revoca dell'eventuale aggiudicazione ed in ogni caso la denuncia all'autorità competente.

STIPULA CONTRATTO

Il contratto di appalto sarà stipulato entro 60 gg dalla data di ricevimento dei documenti sopra citati (art. 25, comma 12, L.R. 12/1996 e successive modificazioni). IL CONTRATTO SARA' REDATTO E SOTTOSCRITTO IN MODALITA' ELETTRONICA. Le spese di sottoscrizione saranno a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto di appalto sarà stipulato entro 60 gg dalla data di ricevimento dei documenti sopra citati (art. 25, comma 12, L.R. 12/1996 e successive modificazioni).

Se la stipulazione del contratto non avviene entro tale termine l'aggiudicatario può mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo (art. 25, comma 12, L.R. 12/1996 e successive modificazioni).

Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

Il contratto non sarà comunque stipulato prima di 35 gg dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione definitiva previste all'art. 32 del presente disciplinare (art. 11, comma 10 D.lgs. 163/2006).

In casi di comprovata urgenza, l'Amministrazione può chiedere all'aggiudicatario definitivo l'avvio dei lavori, specificando le ragioni di urgenza e con specifico riferimento ad una parte individuata delle prestazioni contrattuali. L'esecuzione in via d'urgenza non comporta stipulazione del contratto, essendo le obbligazioni tra le parti limitate alle sole prestazioni oggetto della richiesta di cui sopra. In ogni caso, le prestazioni effettuate saranno remunerate in base ai prezzi contrattuali determinati con l'aggiudicazione definitiva.

L'Amministrazione comunicherà entro 5 gg lavorativi l'avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario (art. 79, comma 5, D.lgs. 163/2006):

f) a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;

g) a coloro la cui offerta è stata esclusa, se hanno proposto impugnazione nei confronti dell'esclusione o sono nei termini per presentare impugnazione;

h) a coloro che hanno impugnato il bando se l'impugnazione non è ancora stata respinta con pronuncia giurisdizionale (art. 79, comma 5, lettera a), D.lgs. 163/2006).

La comunicazione sarà inviata al domicilio eletto dal concorrente al momento della presentazione dell'offerta. Se il concorrente intende ricevere la comunicazione tramite raccomandata o tramite notificazione, lo stesso sarà obbligato a indicare anche un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica a cui l'Amministrazione potrà notificare l'avvenuta spedizione della comunicazione (art. 79, comma 5, lettera b), D.lgs. 163/2006).

Tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 136/2010)

L'appaltatore, i suoi subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, saranno tenuti ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati all'Amministrazione, entro sette giorni dall'accensione dello stesso, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare.

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese dovranno effettuare i movimenti finanziari, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a rendere tracciabili i movimenti stessi. Sulle fatture e sui mandati di pagamento dovranno essere specificati i codici C.I.G. e C.U.P..

Qualora l'appaltatore effettui transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste italiane s.p.a., il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Fatta salva l'applicazione della clausola

risolutiva espressa, all'appaltatore potranno altresì essere applicate le sanzioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2 della legge n. 136/2010.

Clausola compromissoria

L'Amministrazione si riserva la facoltà di inserire nel contratto la clausola compromissoria di cui all'art. 241 D.lgs. 163/2006.

L'aggiudicatario potrà ruscare la clausola compromissoria comunicando la decisione a questa stazione appaltante entro 20 giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione definitiva.

Fallimento dell'appaltatore e risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta (art. 140, D.lgs. 163/2006).

Informazioni complementari

- in relazione alle disposizioni dell'art. 49 "Avvalimento" del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può avvalersi dell'attestazione SOA di altro soggetto, producendo la documentazione atta a dimostrare quanto indicato nel succitato art. 49 secondo le norme e con le modalità previste nelle norme di partecipazione;
- L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta qualora non espressi in lingua italiana o francese devono essere corredati da traduzione giurata;
- gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro;
- si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- in caso di offerte vincenti eguali l'aggiudicazione avviene a seguito di estrazione a sorte, risulta aggiudicataria la ditta sorteggiata.
- gli eventuali subappalti sono disciplinati ai sensi delle vigenti leggi, applicando, quindi, in particolare, i disposti dell'art. 33 della l.r. n. 12/1996 e dell'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Si rammenta, in particolare, che, ai sensi dell'art. 33, comma 3, lett. a), della l.r. n. 12/1996, l'affidamento in subappalto, fatto salvo quanto previsto in merito alle lavorazioni di importo inferiore ai 15.000 euro dal precitato art. 33 comma 2, è subordinato alla dichiarazione prodotta dall'appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, contenente l'indicazione dei lavori o delle parti di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- in relazione alle disposizioni dell'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Amministrazione informa che provvede a corrispondere in via diretta ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori da essi eseguiti solo in caso di comprovata inadempienza dell'appaltatore, secondo le modalità stabilite dall'art. 33, comma 5, della l.r. n. 12/1996. I pagamenti relativi ai lavori svolti dai subappaltatori o cottimisti vengono effettuati pertanto dall'aggiudicatario che è pertanto obbligato a trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
- si ricorda ai concorrenti di tener presente, nel formulare la propria offerta, di quanto disposto nei contratti collettivi circa il trattamento economico dei lavoratori, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- per tutte le controversie tra l'amministrazione e l'appaltatore sorte sia durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica amministrativa o giuridica, che non vengano definite in via amministrativa a norma degli artt. 239 e 240 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è previsto il ricorso alla competenza arbitrale ai sensi dell'articolo 241 dello stesso decreto;
- il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi a tutte le norme previste dalla L. 136/2010 e s.m.i.;

Gressoney-Saint-Jean, lì 14 febbraio 2014

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(MAIDA Arch.Germana)

)